



CITTÀ DI LAINO BORGO

PROVINCIA DI COSENZA

REG. GENERALE N. 53

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 22-07-2019

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani) sul suolo pubblico comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l'atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;

VISTO lo statuto comunale;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D.Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTI, inoltre:

- il D.P.R. 08.02.1954, N.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la legge 14.08.1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" e ss.mm.;
- l'art. 672 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato di animali";
- gli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n.689;
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, N.571;

VISTO IL D.L.14/20-02-2017 conv. in L. 48/18-04-2017 "Disposizioni urgenti in maniera di sicurezza delle città";

RICHIAMATA qui integralmente la precedente Ordinanza Sindacale n.78/2014 del 13 ottobre 2014 – prot. n. 5958;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco di bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

- di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- di depositare, quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa, secondo le procedure della L.689/81 e qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

AVVERTE CHE

1. i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario ASP di Cosenza entro e non oltre il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;
2. il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento; In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Il proprietario o detentore dell'animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nonché portare con sé una museruola regolamentare da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà.

E' vietato depositare le ciotole con il cibo per cani dinnanzi all'uscio della propria abitazione.

Infine,

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta)giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.lainoborgo.cs.it
- Che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Cosenza;
 - alla Polizia Locale di Laino Borgo;
 - al Comando dei Carabinieri di Laino Borgo;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm., è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Laino Borgo, li 22 luglio 2019.



IL SINDACO
Mariangelina Russo